

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta, Carlo Lepori e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica dell'art. 7 della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato (Modifica del sistema di rimborso spese dei Consiglieri di Stato)

del 22 gennaio 2019

1. Premessa

Con la presente iniziativa parlamentare elaborata chiediamo la modifica dell'art. 7 della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963. Ripetute discussioni avvenute sull'arco di un ventennio in merito all'equità e alla trasparenza del sistema per il rimborso delle spese dei membri del Governo cantonale, introdotto a partire dal 1999, hanno scalfito l'immagine delle istituzioni democratiche del Canton Ticino agli occhi di tanti cittadine e cittadini, senza portare a una soluzione solida. Ora si tratta di voltare pagina.

2. Articolo 7 attualmente in vigore

Art. 7 - Indennità per operazioni e missioni d'ufficio

¹I membri del Consiglio di Stato hanno diritto al rimborso delle spese effettive inerenti all'esercizio della loro carica.

²Ciascun Consigliere di Stato può scegliere di essere indennizzato con un importo forfetario annuo per generi di spese da non giustificare singolarmente. L'elenco di questi generi e l'importo forfetario, così come ogni loro modifica, sono proposti dal Consiglio di Stato e approvati dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

L'attuale art. 7 della legge non è stato proposto dal Consiglio di Stato, ma è stato formulato dalla maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze nel rapporto del 1° marzo 2005 sul messaggio n. 5137 (Mauro Dell'Ambrogio, relatore; Bacchetta-Cattori; Beltraminelli; Bonoli; Croce; Foletti; Lepori B.; Lombardi; Merlini; Righinetti; Robbiani; Soldati).

La Commissione precisava innanzitutto quali spese dovesse coprire l'importo di fr. 15'000.- per la copertura forfetaria delle spese, che il Governo si era autoattribuito nel 1999 e che era stato approvato dalla maggioranza del Parlamento, respingendo una pretesa di risarcimento nel 2000:

«1. Il rimborso forfetario non può comprendere "tutte le spese" indistintamente, ma deve riferirsi ad un elenco di generi di spesa (ev. fino ad un determinato importo), anche per giustificare le eccezioni da rimborsare singolarmente. L'elenco può limitarsi a spese minori (telefonate da casa, parchimetri, acquisti di giornali, spuntini e bibite consumati individualmente in viaggio ecc.), o comprendere poste maggiori (p.e. tutte le percorrenze con veicolo privato nel Cantone ecc.), giustificando un forfait minore o maggiore, e di conseguenza un più largo o ristretto possibilità di ulteriore rimborso analitico. Va evidentemente tenuto conto della possibilità di addebito diretto allo Stato, p.e. per abbonamenti di trasporto, biglietti aerei, abbonamento a telefoni mobili, come pure dell'utilizzo di carta di credito in ristoranti ecc. La Commissione conferma, come già aveva fatto nel 2000, che una certa larghezza nell'importo è giustificata già dalle cosiddette spese di rappresentanza, derivanti p.e. dalla frequentazione quasi quotidiana di manifestazioni, talvolta con l'obbligo morale di partecipare a lotterie, bancarelle ecc. alle quali non si può fare fronte con una carta di credito. Sarebbe difficile in questo contesto distinguere le "spese inerenti all'esercizio della carica" da quelle che non lo sono, le partecipazioni quali governante da quelle come esponente di partito, la partecipazione

ufficiale da quella privata: distinzione ancora più ardua se si volesse estendere l'esame al pagamento talvolta inevitabile di quote ad enti benefici, culturali, sportivi ecc. Proprio la difficile distinzione giustifica un ragionevole forfait, che esclude nel contempo che tali spese possano essere poi separatamente rimborsate».

Quanto alla formulazione specifica dell'art. 7 della legge, che prevede il coinvolgimento dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, la maggioranza dava la seguente motivazione, indicando pure qualche possibile rischio:

«3. Affinché il Consiglio di Stato non decida ultimativamente una questione di diretto ed esclusivo interesse dei suoi membri, è opportuno spetti all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio approvare quanto esso propone a questo proposito. Si vuole così anche evitare di dare veste di legge a elenchi di spese e cifre, per loro natura non immutabili nel tempo (i primi più ancora delle seconde, già per lo sviluppo tecnologico, commerciale e dei costumi). [...]

4. Va precisato infine che ciascun Consigliere di Stato deve poter scegliere per sé tra rimborso analitico (garantitogli in ogni caso per legge) e forfetario, ritenuto evidentemente che l'ammontare di quest'ultimo deve invece fare oggetto di risoluzione del collegio governativo approvata dall'Ufficio presidenziale come detto sopra. Questa libertà di scelta ha senso soprattutto nell'ipotesi, che si spera non s'avveri, di decisione dell'Ufficio presidenziale ritenuta inaccettabilmente insufficiente dagli interessati».

3. Articolo 7 proposto dalla minoranza nel 2005

L'art. 7 proposto dalla minoranza commissionale (Raoul Ghisletta, relatore; Carobbio Guscetti) era più completo, ma prevedeva anch'esso il coinvolgimento dell'Ufficio presidenziale nella definizione delle categorie di spese rimborsate forfetariamente.

Art. 7 - Indennità e spese

¹I membri del Consiglio di Stato e il cancelliere hanno diritto al rimborso delle spese effettive inerenti all'esercizio della loro carica.

²I membri del Consiglio di Stato e il cancelliere possono disporre di un importo forfetario per determinate categorie di spese. Tale forfait viene sottoposto per approvazione all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

³I membri del Consiglio di Stato e il cancelliere sottostanno alle tasse d'uso del Regolamento concernente l'assegnazione e l'uso dei posteggi nell'Amministrazione cantonale.

4. Articolo 7 proposto dal Governo nel 2001

La soluzione del Governo (messaggio n. 5137 del 4 luglio 2001) era discutibile per l'elevato importo attribuito ai Consiglieri di Stato: essa legalizzava infatti i fr. 15'000.- annui forfetari di rimborso spesa, che il Governo si era autoattribuito, determinando un aumento di fr. 10'000.- in termini di stipendio reale rispetto alla situazione antecedente il 1999. Contrariamente a quella della maggioranza e minoranza della Commissione della gestione, la modifica proposta era di immediata applicazione:

Art. 7

¹I membri del Consiglio di Stato hanno diritto al rimborso delle spese effettive inerenti all'esercizio della loro carica.

²In alternativa, i membri del Consiglio di Stato possono disporre di un importo forfetario annuo, non imponibile, di fr. 15'000.-.

La proposta del Governo ricalcava la nota a protocollo n. 28/99 del 17 maggio 1999, che adottava un Regolamento interno sui diritti di carica del Consigliere di Stato. Esso prevedeva tra l'altro che: *«il Consiglio di Stato ha diritto al rimborso delle spese effettive di rappresentanza (indennità e spese per missioni d'ufficio fuori residenza) presentando la*

relativa documentazione giustificativa o di disporre di una somma forfetaria, non imponibile di fr. 15'000.00, rinunciando al rimborso di altre spese per missioni».

5. Modifica dell'articolo 7 proposta dalla presente iniziativa

La soluzione proposta dalla presente iniziativa parlamentare impedisce sul nascere situazioni illegali per effetto di discutibili deleghe al Consiglio di Stato stesso (essendo parte interessata) e di ritardi dovuti alla ratifica da parte degli organi parlamentari.

I punti della soluzione proposta dall'iniziativa sono 3:

1. ogni Consigliere di Stato, così come oggi, potrà sempre scegliere il sistema del rimborso delle spese effettive inerenti all'esercizio della carica, il che implica la giustificazione di ogni singola spesa (art. 7 cpv. 1);
2. ciascun Consigliere di Stato potrà scegliere un sistema di indennizzo forfetario (fr. 400.- mensili - fr. 4'800.- annui) per la copertura di tutte le spese inferiori a fr. 100.- (art. 7 cpv. 2): tale somma appare ragionevole e bastevole per coprire le piccole spese dei consiglieri di Stato («*telefonate da casa, parchimetri, acquisti di giornali, spuntini e bibite consumati individualmente in viaggio ecc.; [...] percorrenze con veicolo privato nel Cantone*», elenco citato dal rapporto della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze del 2005: secondo il rapporto, «*va evidentemente tenuto conto della possibilità di addebito diretto allo Stato, p.e. per abbonamenti di trasporto, biglietti aerei, abbonamento a telefoni mobili, come pure dell'utilizzo di carta di credito in ristoranti ecc.*», testo riportato al punto 2 sopra);
3. per le spese a partire da fr. 100.- ogni Consigliere di Stato, indipendentemente dal sistema scelto, sarà rimborsato unicamente se giustifica le singole spese inerenti l'esercizio della carica.

Rimane inteso che per le spese giustificate singolarmente dai consiglieri di Stato spetterà ai servizi finanziari dell'Amministrazione controllare le richieste di rimborso e che al Parlamento spetterà il compito di vigilare nell'ambito dell'esame del consuntivo.

In conclusione con la presente iniziativa parlamentare chiediamo la modifica dell'art. 7 della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963: le modifiche sono indicate in neretto.

Art. 7 - Indennità per spese professionali

¹*I membri del Consiglio di Stato hanno diritto al rimborso delle spese effettive inerenti all'esercizio della loro carica, **giustificate singolarmente.***

²*Ciascun Consigliere di Stato può scegliere di essere indennizzato con un importo forfetario di fr. 400.- mensili per tutte le spese inferiori a fr. 100.-. Per le spese a partire da fr. 100.- si applica il cpv. 1.*

Per il Gruppo PS:

Raoul Ghisletta e Carlo Lepori

Bang - Corti - Durisch - Garobbio -

Pugno Ghirlanda - La Mantia - Lurati Grassi